



Comune di Spello
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera consiliare del 30/03/2015 n. 6

INDICE

TITOLO I

Tariffe

Art. 1	Oggetto	pag. 4
Art. 2	Classe del Comune	pag. 4
Art. 3	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa ...	pag. 4
Art. 4	Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche	pag. 4
Art. 5	Riduzione tariffaria per categoria	pag. 4

Capo I – Tariffe per le occupazioni permanenti

Art. 6	Occupazione del suolo	pag. 5
Art. 7	Occupazione di sottosuolo e soprassuolo.....	pag. 5
Art. 8	Distributori di carburante.....	pag. 6
Art. 9	Distributori di tabacchi	pag. 6

Capo II – Tariffe per le occupazioni temporanee

Art. 10	Occupazioni suolo	pag. 7
Art. 11	Riduzioni specifiche	pag. 8
Art. 12	Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee	pag. 8
Art. 13	Esonero a seguito sisma iniziato il 26.09.1997.....	pag. 8
Art. 14	Esonero per manifestazioni politiche	pag. 9
Art. 14 bis	Esonero per allestimenti floreali	pag. 9
Art. 15	Aree destinate a parcheggio.....	pag. 9
Art. 16	Aumento di tariffe per fiere e festeggiamenti.....	pag. 9
Art. 17	Riduzione del computo della superficie.....	pag. 10

Capo III – Norme generali

Art. 18	Occupazioni abusive per protrazione.....	pag. 10
Art. 19	Occupazioni di misura inferiore all'unità impositiva.....	pag. 10
Art. 20	Occupazioni con impianti pubblicitari.....	pag. 10

TITOLO II

Disciplina degli atti abilitativi

Art. 21	La concessione per l'occupazione permanente.....	pag. 11
Art. 22	Revoca della concessione.....	pag. 11
Art. 23	Revoca della concessione per gravi inadempienze.....	pag. 11
Art. 24	L'autorizzazione delle occupazioni temporanee.....	pag. 12
Art. 25	Occupazioni d'urgenza.....	pag. 12
Art. 26	Revoca dell'autorizzazione.....	pag. 12
Art. 27	Denunce e versamenti della tassa.....	pag. 12

TITOLO III

Adempimenti del Funzionario Responsabile

Art. 28	Occupazioni d'urgenza.....	pag. 13
Art. 29	Sanzioni ed interessi.....	pag. 13
Art. 30	Entrata in vigore.....	pag. 13

TITOLO I

TARIFFE

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Spello, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e s.s.m.m.i.i. di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

Art. 2 - Classe del Comune

Il Comune di Spello con popolazione residente al 31.12.2014 pari a n. 8.719 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

Art. 3 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

Art. 4 - Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria	- Capoluogo
II categoria	- Zona limitrofa al capoluogo
III categoria	- Capitan Loreto
IV categoria	- Tutte le rimanenti frazioni e il restante territorio del Comune

L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle quattro categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

Art. 5 - Riduzione tariffaria per categoria

Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

cat.	II	10%
------	----	-----

cat.	III	20%
cat.	IV	70%

La tassa sia permanente che temporanea non è dovuta qualora il relativo importo non superi la somma di € 5,16.

CAPO I

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 6 - Occupazione del suolo

Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe a seconda della categoria dell'area.

A) Occupazioni del Suolo Comunale

Categoria	Importo
I	€ 26,34/mq.
II	€ 23,70/mq.
III	€ 21,07/mq.
IV	€ 7,90/mq.

B) Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applicano le tariffe di cui al punto A) ridotte del 50%.

C) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico

Si applicano le tariffe di cui al punto A) ridotte del 70%.

Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e delle verande.

Art. 7 - Occupazione di sottosuolo o soprassuolo

Occupazione con cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine telefoniche o elettriche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali.

Categoria	Importo Annuale
I	€ 258,22 per Km. o sua fraz.
II	€ 232,41 per Km. o sua fraz.
III	€ 206,58 per Km. o sua fraz.
IV	€ 77,47 per Km. o sua fraz.

Art. 8 - Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo la tassa annuale è determinata con l'applicazione delle misure massime previste dal decreto 507:

a) centro abitato	€ 46,48
b) zona limitrofa	€ 38,74
c) sobborghi e zone periferiche	€ 23,24
d) frazioni	€ 7,75
2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.
3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

Art. 9 - Distributori di tabacchi

Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa annuale è determinata con l'applicazione delle misure massime previste dal decreto 507:

- | | |
|---|---------|
| a) centro abitato | € 15,49 |
| b) zona limitrofa | € 11,36 |
| c) frazioni, sobborghi e zone periferiche | € 7,75 |

CAPO II

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 10 – Occupazioni suolo

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore d'occupazione, le seguenti tariffe giornaliere:

A) Occupazioni del suolo comunale

Categoria	Importo
I	€ 2,07/mq
II	€ 1,86/mq
III	€ 1,65/mq
IV	€ 0,62/mq

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 20%.

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applicano le tariffe di cui al punto A) ridotte del 50%.

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti di cui all'art. 47 comma 5.

1) per i primi trenta giorni:

Categoria	Tariffa forfettaria
I	€ 15,49
II	€ 13,95
III	€ 12,40
IV	€ 4,65

Per le occupazioni superiori al chilometro lineare la tassa è aumentata del 50%.

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg.:

Si applicano le tariffe di cui al punto 1) maggiorate del 30%.

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni:

Si applicano le tariffe di cui al punto 1) maggiorate del 50%.

4) *se la durata è superiore a 180 giorni:*

Si applicano le tariffe di cui al punto 1) maggiorate del 100%.

Le occupazioni temporanee di cui alla lett. C) aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici comprese nella medesima area inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono esonerate dalla tassa.

Art. 11 - Riduzioni specifiche

1. Le tariffe di cui al precedente art. 10 lett. A, B e C sono ridotte:
 - del 50 per cento per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - dell'80 per cento le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - dell'80 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
 - del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessario allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art. 13 lett. C);
 - del 50 per cento per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
2. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere A) e B) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,077 al metro quadrato e per giorno (Comuni di classe IV e V), comprese le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti per lo spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

Art. 12 - Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee.

Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché:

1. la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente; -- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
2. il soggetto sottoscrive il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Art. 13 – Esonero a seguito sisma iniziato 26.09.1997

Sono esonerate, a far data dal 26 settembre 1997 (data di inizio della crisi sismica), dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutte le occupazioni effettuate da parte della protezione civile e della Pubblica Amministrazione, su suolo pubblico, a salvaguardia della pubblica incolumità per impalcature, strutture e ponteggi su edifici pubblici e privati dichiarati inagibili.

Sono esonerate, altresì a decorrere dall'01.07.1998, dal pagamento della suddetta tassa tutte le occupazioni effettuate e da effettuare solamente da residenti proprietari della prima casa, da proprietari di immobili concessi in locazione a nuclei familiari ivi residenti alla data del 26.09.1997 e di attività produttive operanti sul territorio alla stessa data, per i tempi massimi stabiliti dalla normativa vigente, riconducibili e conseguenti all'evento sismico iniziato il 26 settembre 1997 ed, in particolare, per la realizzazione di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche ed all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di edifici, autorizzati ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni, del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, come convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.

L'esonero è ammesso esclusivamente per gli edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta, in analogia al disposto di cui al 3° comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 14 - Esonero per manifestazioni politiche

La tassa non è dovuta per coloro i quali promuovono manifestazioni a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

Art. 14 bis – Esonero allestimenti floreali

Sono esentate le sistemazioni floreali prospicienti le abitazioni private ove non si svolgono attività economiche.

Art. 15 - Aree destinate a parcheggio

Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 10 lett. A aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.

L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

Art. 16 - Aumento di tariffe per fiere e festeggiamenti

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa viene aumentata del 50%.

Art. 17 - Riduzione del computo della superficie

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, ai fini tariffari, nella misura:
 - del 50 per cento sino a 100 mq.
 - del 25 per cento oltre i 100 mq.
 - del 10 per cento oltre i 1.000 mq.
2. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

CAPO III

NORME GENERALI

Art. 18 - Occupazioni abusive per protrazione

Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

Art. 19 - Occupazioni di misura inferiore all'unità impositiva

Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo, ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

Art. 20 - Occupazioni con impianti pubblicitari

Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

Art. 21 - La Concessione per l'occupazione permanente

Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

Art. 22 - Revoca della concessione

La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

Art. 23 - Revoca della concessione per gravi inadempienze

Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Art. 24 - L'autorizzazione alle occupazioni temporanee

Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 25 - Occupazioni d'urgenza

Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Art. 26 - Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

Art. 27 – Denunce e versamenti della tassa

Per quanto riguarda la denuncia e il versamento della tassa si rinvia a quanto previsto all'art. 50 del decreto 507.

TITOLO III

GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 28 - Adempimenti del Funzionario Responsabile

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è proposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- A) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, primo comma, del Decreto 507;
- B) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
- C) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall' art. 44 comma 11 del Decreto 507.

Tutti i registri possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche.

Art. 29 – Sanzioni ed interessi

Per le violazioni previste all'art. 53 del decreto 507 si applicano le sanzioni minime ivi indicate.

Art. 30 – Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento sono applicabili con decorrenza 01.01.2015.

